DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE MILITARE ALL'OPERAZIONE MULTINAZIONALE DENOMINATA "ENDURING FREEDOM"

Art. 3

Disposizioni varie

Al personale di cui all'articolo 1:

a) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, per il rilascio del passaporto di servizio;

b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;

c) e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorita' correlate alle esigenze operative. Al personale militare impiegato nel territorio nazionale in attivita' di supporto all'operazione di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni in materia di limiti al numero massimo di ore di lavoro straordinario, entro le ordinarie risorse di bilancio.

Versione in vigore dal 5 dicembre 2001, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom"
Estremi	Decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-partecipazione-di-personale-militare-all-2001/art-3-disposizioni-varie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it